Codice A1618A
D.D. 17 luglio 2024, n. 573
L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di realizzazione di una struttura di eccellenza per la cura di malattie rare e riabilitazione per criticità cardiache congenite, nel Comune di Alba (CN), località Altavilla - Richiedente: Prof.ssa Bergui Giovanna (C.F. omissis).

ATTO DD 573/A1618A/2024 DEL 17/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di realizzazione di una struttura di eccellenza per la cura di malattie rare e riabilitazione per criticità cardiache congenite, nel Comune di Alba (CN), località Altavilla - Richiedente: Prof.ssa Bergui Giovanna (C.F. *omissis*).

In data 20/10/2021 (Prot. n. 50843/A1816B), è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Regionale - Cuneo dalla Prof.ssa Bergui Giovanna, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989, per la realizzazione di una struttura di eccellenza per la cura di malattie rare e riabilitazione per criticità cardiache congenite.
L'intervento proposto si colloca sui terreni censiti a NCT nel Comune di Alba (CN), località Altavilla, Fg. 41 Mappali 137, 139, 140, 325, e interessa una superficie complessiva di 20.730 mq, di cui 6.500 mq boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 17.675 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
> relazione tecnica
> relazione geologica
> relazione forestale
> planimetrie, profili e sezioni di progetto
> documentazione fotografica.

A far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

In data 13/07/2022 è stato effettuato il sopralluogo istruttorio congiunto da parte dei funzionari tecnici dei Settori Piemonte Sud (a1618A) e Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B).

In data 20/07/2022 (ns. Prot. 91157) è pervenuto da parte del Settore Tecnico Regionale – cuneo (A1816B) il Parere geologico di competenza, favorevole con prescrizioni.

In data 22/07/2022 (ns. Prot. n. 92731), sono pervenute integrazioni volontarie da parte del proponente, relative alla corretta quantificazione delle superfici boscate oggetto di trasformazione, pari a 8.000 mq, e al loro corretto inquadramento vegetazionale (Boscaglie pioniere e di invasione).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

In data 15/07/2024 (ns. Prot. n. 126616) è pervenuta a mezzo PEC la nota del Progettista incaricato con cui ribadisce l'interesse al conseguimento dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, *dichiarando nel contempo la conformità del progetto presentato in Regione per il rilascio dell'Autorizzazione ex L.R. 45/1989 e s.m.i. ai progetti presentati per l'ottenimento degli altri atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati c/o altri Enti*.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, in quanto soggetto privato singolo o associato, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a 2.000 euro/ha di terreno interessato dalla modificazione/trasformazione del suolo, e comunque non inferiore a 1.000 euro, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. Nel caso in esame, trattandosi di una superficie pari a 2,0730 ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo di euro 4.146,00.

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, in quanto soggetto privato singolo o associato, è tenuto a provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili per una superficie uguale alla superficie trasformata (in ogni caso non inferiore a 1.000 mq). In alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento del corrispettivo monetario, il cui costo unitario è attualmente pari a 2.169,12 euro/ha. Nel caso in esame, tenuto conto che la superficie non boscata oggetto di trasformazione è pari a 1,2730 ha, l'ammontare del corrispettivo di rimboschimento corrisponde all'importo di euro 2.761,29.

Dall'esame della relazione forestale pervenuta (documento iniziale e successive integrazioni spontanee), è emerso che la superficie del bosco oggetto di trasformazione è pari a 0,8000 ha e afferisce alla categoria forestale delle Boscaglie pioniere e di invasione.
Visto il soggetto proponente, il tipo di intervento previsto, nonché la superficie boscata oggetto di trasformazione, non risultano applicabili le deroghe dall'obbligo della compensazione previste dal comma 7 dell'art 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i.. Il proponente ha proposto il calcolo della compensazione dovuta che comporta il pagamento di 18.000,00 euro, utilizzando il valore di 10.000 euro/ha quale parametro base. Con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 04/04/2024 l'importo è stato aggiornato (ai sensi degli intervenuti adeguamenti ISTAT) al valore di 11.550 euro/ha. Adottando tale valore, il calcolo della compensazione corretto da luogo ad un importo pari a 20.790,00 euro.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo

Settore e il sopra citato parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 20/07/2022 (ns. prot. N.91157), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- - la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- l'articolo 8 della Legge Regionale di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Prof.ssa Bergui Giovanna (C.F. *omissis*), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per la realizzazione di una struttura di eccellenza per la cura di malattie rare e riabilitazione per criticità cardiache congenite nel Comune di Alba (CN), e interessante una superficie complessiva pari a 20.730 mq, di cui 8.000 mq boscati interessati da Boscaglie pioniere e di invasione, con movimenti terra (scavi e riporti) pari a 17.675 mc. L'intervento dovrà essere effettuato rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le relative integrazioni, conservati agli atti del Settore scrivente, subordinatamente

all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico, espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) e pervenuto in data 20/07/2022 (ns. prot. N.91157), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere forestale:
1) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
2) durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
3) il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:
1) in fase esecutiva l’intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018; l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
3) l’intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
4) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d’opera devono essere oggetto di nuova istanza;
5) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l’intervento quando previsto dalle norme vigenti;
6) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all’occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
7) con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **60 (sessanta) mesi dalla data del presente provvedimento** e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell’atto;

- di dare atto che L’interessato **è tenuto a dare la comunicazione dell’inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente; lo stesso deve inoltre compilare un’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l’utilizzo dell’applicativo web “Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)”, disponibile

https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/ al link: https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal temine dei medesimi**;

- - di dare atto che, vista la natura del soggetto proponente, lo stesso **è tenuto all'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento del deposito cauzionale** a favore dell'Ente autorizzatore di cui all'art. 8 della L.R. 45/1989, per l'importo di **euro 4.146,00**;

- di dare atto che, vista a natura dell'intervento proposto, nonché il tipo di soggetto proponente, lo stesso **deve anche provvedere agli obblighi relativi al rimboschimento compensativo**, con il pagamento dell'importo di **euro 2.761,29**;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i., come regolamentato dalla DGR n. 4-3018 in data 26/03/2021, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a pagare un importo di **compensazione per la trasformazione del bosco** pari ad **euro 20.790,00;**

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al SUE del Comune di Alba, al Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Alba e al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B).

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche,Difesa del Suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo *(*) /A1816A*

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 604 / 2021C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00030965 del 19/07/2022

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 50822 del 28/10/2021

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 per i lavori di trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di una struttura di eccellenza per la cura di malattie rare e la riabilitazione per criticità cardiache congenite, in Comune di Alba
Proponente: Dott.sa Bergui Giovanna
Parere

A seguito della richiesta in oggetto, pervenuta in data 28/10/2021, ns. prot. n. 50822, in considerazione dell'entità delle volumetrie di sbancamento previste e della molteplicità di problematiche connesse all'intervento in oggetto, il settore scrivente è rimasto in attesa di una richiesta di parere, all'interno di un procedimento unico di autorizzazione, da parte del S.U.E. della Città di Alba.
Non essendo pervenute ulteriori comunicazioni da parte del S.U.E. sopra citato si è proceduto ad istruire la documentazione pervenuta e ad effettuare in data 13/07/2022, un sopralluogo congiunto con il professionista geologo incaricato, Dott. Galliano Giuseppe, e il funzionario regionale del Settore tecnico Piemonte Sud, Dott. forestale Maglioni Fabrizio.

Il progetto in oggetto, finalizzato alla realizzazione di una struttura di eccellenza per la cura di malattie rare e la riabilitazione per criticità cardiache congenite, consiste nella trasformazione di una superficie di 20.730 m^2 e comporta una movimentazione di terreno complessiva di 17.675 m^3.

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:
- ✓ domanda su modello regionale;
- ✓ ricevuta pagamento spese di istruttoria;
- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico – geotecnica;
- ✓ relazione forestale;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

Dall'esame della relazione geologica allegata e dalla consultazione delle banche dati disponibili relative ai dissesti (PRGC, SifraP, IFFI) risulta che l'area in esame non è stata interessata da fenomeni franosi significativi. Si evidenzia inoltre che in sede di sopralluogo non sono stati rilevati indizi di dissesti di neoformazione per quanto è stato possibile osservare in relazione alla presenza di un fitto bosco di neoformazione che non ha consentito una completa perlustrazione dell'area.

Referente:
Geol. Pagliero Antonio
antonio.pagliero@regione.piemonte.it
Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO
☎0171 321911 - 3351289606

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Dall'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale inviata e a seguito del sopralluogo effettuato in data 13/07/2022, risulta che il progetto in oggetto sia ammissibile e pertanto si comunica al Settore Tecnico Piemonte Sud il parere favorevole del settore scrivente per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

Si precisa inoltre che il parere favorevole del settore scrivente è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- dopo aver asportato la vegetazione, prima di procedere agli scavi di fondazione e di rimodellamento del versante, dovrà essere effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto, con i funzionari incaricati dei settori regionali competenti e i progettisti, per verificare la corrispondenza del rilievo presentato con lo stato dei luoghi e valutare l'eventuale necessità di predisporre un progetto di variante in corso d'opera;
- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00030965 del 19/07/2022

Referente:
Geol. Pagliero Antonio
antonio.pagliero@regione.piemonte.it
Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO
☎0171 321911 - 3351289606